



La sostenibilità sociale e ambientale per le PMI

Un meccanismo di autovalutazione semplificato



1. La disclosure non finanziaria: tra obbligo e sostanza¹

L'attuale contesto normativo e la crescente sensibilizzazione verso le tematiche di sostenibilità pongono obiettivi sfidanti da raggiungere, in primis il confronto con gli stakeholder interni e l'identificazione degli indicatori fondamentali di performance utili e affidabili. La normativa sulla rendicontazione delle informazioni extra-finanziarie apre la strada a particolari sfide da affrontare. In particolare, si rafforza l'esigenza di:

- un ampio coinvolgimento degli stakeholder aziendali interni ed esterni nel processo di disclosure, rendicontazione, comunicazione e divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario;
- una diffusa e capillare sensibilizzazione sulla centralità delle tematiche di sostenibilità non solo relative al contesto aziendale ma anche in riferimento al contesto economico, politico, sociale e soprattutto culturale;
- una maggiore integrazione tra i principali attori del contesto economico-aziendale, politico e normativo, ovvero tra il legislatore, gli standard-setter, gli amministratori aziendali, i policy-maker se le istituzioni di alta formazione e ricerca, nell'ambito dell'individuazione, definizione, implementazione ed efficace sviluppo dei principali obiettivi strategici di sostenibilità di lungotermine;
- l'impegno al contrasto della diffusa politica manageriale Greenwashing, ovvero la strategia di comunicazione di particolari aziende, organizzazioni e/o istituzioni politiche diretta a creare un'immagine ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impatto economico, ambientale e sociale al fine di dissuadere l'attenzione dell'opinione pubblica dagli effetti negativi generati dall'esercizio delle proprie attività.

Al di là quindi gli obblighi stabiliti dalla normativa, vi è un tema di creazione di consapevolezza internamente di un'organizzazione in tema di sostenibilità e un tema di posizionamento dell'organizzazione stessa della catena delle relazioni con l'esterno che portano a ritenere che l'elaborazione delle informazioni non finanziarie contribuisca alla creazione di un modello positivo dal punto di vista, innanzitutto, economico nonché di inquadramento della mission aziendale e dell'operatività delle singole funzioni verso un obiettivo di sempre più raffinata sensibilità ambientale.

2. La disclosure non finanziaria: tra obbligo e opportunità²

La direttiva 2014/95/UE sulla *non financial disclosure* è stata recepita nel nostro ordinamento il 10 gennaio 2017 mediante il d.lgs. 254/16 e prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario

¹ Cfr. <https://www.osservatoriodnf.it/doc/rendicontazione-non-finanziaria.pdf>

² Le informazioni di cui al presente paragrafo sono state tratte da https://www.confindustria.it/wcm/connect/12ec5e6e-e991-4fad-a687-5bd1e50d730d/Linee+guida+Informazioni+non+finanziarie_Confindustria_maggio+2020.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-12ec5e6e-e991-4fad-a687-5bd1e50d730d-n8Nk4lx

“nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta”, deve contenere informazioni:

- a) di carattere ambientale: ad esempio, l'utilizzo di risorse energetiche, l'impiego di risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l'impatto presente e presumibile dei fattori di rischio ambientali e sanitari che contraddistinguono l'attività dell'impresa;
- b) di carattere sociale: ad esempio, le relazioni con i consumatori e con la collettività di riferimento;
- c) inerenti alla gestione del personale: ad esempio, informazioni relative alle azioni avviate per assicurare la parità di genere, alle misure previste in attuazione delle convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia e alle modalità con cui si instaura il dialogo con le parti sociali;
- d) inerenti alla tutela dei diritti umani: ad esempio, le misure impiegate per evitare le relative violazioni e le azioni intraprese per ostacolare eventuali condotte discriminatorie;
- e) riguardanti la lotta contro la corruzione attiva e passiva: ad esempio, le segnalazioni degli strumenti scelti e adottati a tal fine.

Le informazioni su detti “temi”, che dovrebbero possedere il requisito della rilevanza (la norma associa la rilevanza esplicitamente ai “temi” e non alle informazioni), valutata in relazione all'attività e alle caratteristiche dell'impresa, devono essere fornite descrivendo almeno:

- il modello aziendale di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa, ivi compreso l'eventuale modello adottato ex d.lgs. n. 231/2001, anche con riferimento alla gestione, in tale modello, dei temi di cui al d.lgs. n. 254/2016;
- le politiche praticate dall'impresa, i risultati conseguiti e i fondamentali indicatori di prestazione di carattere non finanziario;
- i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi oggetto del decreto e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

L'obbligo³ di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario per:

1. gli enti di interesse pubblico che:

- abbiano un numero di dipendenti superiore alle 500 unità, nel corso dell'esercizio finanziario (generalmente l'anno solare);
- abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali, alla data di chiusura del bilancio:
 - o totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro (dove per totale dello stato patrimoniale si ritiene debba intendersi il totale dell'attivo dello stato patrimoniale);
 - o totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.

2. le società madri, aventi la qualifica di enti di interesse pubblico (le holding), di un gruppo che:

- abbiano complessivamente, nel corso dell'esercizio finanziario, un numero di dipendenti maggiore di 500;
- abbiano un bilancio consolidato in cui sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
 - o totale dell'attivo dello stato patrimoniale maggiore di 20 milioni di euro;
 - o totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni eccedenti 40 milioni di euro.

³ Il d.lgs. n. 254/2016 prevede una serie di casi in cui si esclude l'obbligo di redigere la dichiarazione non finanziaria individuale o consolidata: si rimanda al documento di cui alla precedente nota per informazioni più dettagliate.

Gli enti di cui al punto 1) sono obbligati a redigere la dichiarazione individuale di carattere non finanziario; le società di cui al punto 2) sono tenute a predisporre la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. **Sono quindi esonerate le PMI.**

*Il fatto che una serie di imprese sia esonerata dall'obbligo di redigere e pubblicare le informazioni non finanziarie non significa che questo non possa comunque rappresentare un'opportunità e a volte addirittura una necessità. Innanzi tutto, in un contesto in cui il tema della sostenibilità sta via via assumendo dimensioni sempre più rilevanti, l'adozione di una politica di sostenibilità e la sua comunicazione possono rappresentare un **fattore chiave per la competitività della singola impresa**. Inoltre, l'elevato livello di integrazione delle attività tra imprese e mercati richiede di frequente la dimostrazione di determinati standard e/o azioni sistematiche dell'impresa nei confronti della sostenibilità sociale e ambientale quali **caratteristiche per poter rientrare nella catena del valore di un prodotto di un servizio**.*

Non sono neppure trascurare i temi:

- dell'**accesso al credito** in cui le istituzioni finanziarie cominciano ad essere misurate in materia di grado di sostenibilità degli investimenti;
- della **reputazione aziendale** nei confronti del contesto sociale alla luce di meccanismi di comunicazione di natura massiva.

3. Il meccanismo di autovalutazione

A partire dalle linee guida predisposte da Confindustria del 2010⁴ come aggiornate nel 2020, è stato messo punto uno strumento di autovalutazione che consente alle imprese di misurarsi:

- in relazione ad un livello assoluto di sensibilità alla sostenibilità sociale e ambientale;
- In relazione ad un criterio di materialità⁵.

L'autovalutazione porta ad individuare le aree di miglioramento ed è la base per successive e più puntuali valutazioni in materia di sostenibilità.

L'autovalutazione avviene attraverso la compilazione di un semplice questionario⁶ organizzato in otto ambiti di indagine (cfr. seguente tabella). Gli otto ambiti analizzati sono suddivisi in tre ambiti (ambiti 2, 4 e 7) di spiccata sensibilità sociale e in cinque ambiti (1, 3, 5, 6 e 8) di spiccata sensibilità ambientale.


⁴ Cfr. nota n. 2.

⁵ In termini di rendicontazione di sostenibilità, sono considerati materiali, ovvero rilevanti, quegli aspetti che hanno un impatto significativo sulle performance economiche, sociali e ambientali della società e che potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli *stakeholder*.

⁶ Il questionario è disponibile all'indirizzo www.bsustainable.eu


1 Governance e compliance
2 Responsabilità economica
3 Responsabilità ambientale
4 Responsabilità verso i dipendenti
5 Responsabilità verso i clienti
6 Responsabilità verso i fornitori
7 Responsabilità verso la comunità locale
8 Economia circolare

L'analisi delle informazioni fornite consente innanzitutto di individuare la **sensibilità aziendale prevalente** tra quella sociale e quella ambientale su una scala di rating da 1 a 10 (cfr. seguente figura⁷).




Successivamente l'elaborazione delle informazioni consente la definizione di un **rating assoluto aziendale** in materia di sostenibilità come media dei singoli rating di ambito sempre su una scala da 1 a 10 (cfr. seguente figura).

⁷ Le immagini qui riportate hanno una valenza puramente esemplificativa e non si riferiscono a nessuna azienda in particolare.



Infine, attraverso l'utilizzo di indici di materialità raccolti nell'ambito del questionario, i singoli rating vengono posizionati in una scala di rilevanza definita sulla base della sensibilità dell'azienda – **analisi di materialità** (cfr. seguente figura).



Il meccanismo di auto valutazione consente così di valutare in maniera semplice e autonoma il posizionamento dell'azienda relativamente alla materia della sostenibilità basato su una serie di informazioni fattuali e sul grado di percezione che l'azienda esprime in materia di sostenibilità sociale e ambientale. Il rating assoluto consente di individuare immediatamente potenziali aree di

miglioramento, l'analisi di materialità indica quali sono le aree che dovrebbero essere rinforzate in un'ottica di incremento della sensibilità aziendale e di visibilità dell'azienda nei confronti degli *stakeholder*.

4. Le ulteriori (possibili) attività

Come indicato nel precedente paragrafo, i risultati dell'autovalutazione sono comunque frutto dell'espressione di una sensibilità aziendale e consentono di ricavare una prima immagine, sebbene significativa, del rapporto tra la politica aziendale e la disciplina della sostenibilità.

L'analisi potrebbe comunque essere ulteriormente raffinata mediante, almeno, i due successivi passi:

- la definizione di un piano di miglioramento della sensibilità ambientale sulla base delle informazioni primarie ricavate dall'autovalutazione;
- un'analisi maggiormente oggettiva della materialità basata sul confronto della materialità della sostenibilità espressa dalle imprese con cui l'azienda si relaziona⁸ al fine di rimuovere percezioni distorte e di rinforzare il posizionamento dell'azienda nella catena del valore della sostenibilità in cui si trova ad essere inserita.

⁸ Ad esempio attraverso l'analisi dei bilanci di sostenibilità delle imprese interessate, ove presenti, ovvero attraverso l'incrocio delle informazioni ricavabili attraverso il presente strumento di autovalutazione.

Gruppo Professione Energia (GPE) è lo studio integrato di consulenza fondato e gestito da Marco Pezzaglia, laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1993, ha iniziato la sua attività nel campo della modellistica e degli studi dei sistemi elettrici in ambiente liberalizzato al Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI). Nel 2001 entra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA) dove, nel 2003, assume la carica di responsabile dell'unità Reti elettriche occupandosi, in particolare, delle modalità e condizioni per l'accesso alle reti elettriche degli impianti di produzione e di consumo (connessione e regole per il dispacciamento) e di utilizzo della rete di interconnessione con l'estero. Il 1° gennaio 2007 ha assunto la carica di responsabile dell'Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale nell'ambito della Direzione Mercati, dove si è occupato attivamente delle problematiche attinenti alle valutazioni sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei sistemi di produzione e consumo e all'accesso al sistema e al mercato elettrico della produzione di energia elettrica e dei sistemi di autoproduzione/autoconsumo. Dall'inizio del 2010 svolge attività professionale di consulenza strategica e servizi nel settore energetico sia verso clienti privati che nei confronti di numerose associazioni di settore con particolare attinenza alle questioni di carattere tecnico-normativo e di mercato. Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339.

www.gpenergia.biz

pezzaglia@gpenergia.biz

Tel. +39.347.5456165



<https://www.linkedin.com/in/marco-pezzaglia-006b5065/?originalSubdomain=it>



@MPezzaglia

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente ricognitivo. L'autore non si assume la responsabilità di eventuali scelte e azioni che soggetti operatori di mercato dovessero effettuare sulla base delle informazioni contenute nel documento.

I contenuti del presente documento sono di esclusiva proprietà di Gruppo Professione Energia di Marco Pezzaglia e non possono essere riprodotti neppure parzialmente senza l'autorizzazione dell'autore.